

L.R. 13 luglio 2022, n. 11 “Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi”. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PREMESSA

Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni della legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 *“Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi”*, disciplina gli interventi assistenziali finanziabili con le risorse regionali e statali appositamente trasferite ai Comuni, singoli o associati. La Regione Abruzzo garantisce il finanziamento di specifici interventi e servizi volti a fronteggiare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli alunni e studenti ciechi o sordi possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi; le funzioni socioassistenziali, sono state attribuite ai Comuni con L. R. 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014). Nell'organizzazione e l'erogazione di tali servizi i Comuni, in forma singola o associata, osservano le disposizioni del presente documento al fine di assicurarne un esercizio uniforme su tutto il territorio regionale. Il sostegno alle persone con disabilità sensoriale è da garantire durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna se effettivamente frequentata.

Art. 1 SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare degli interventi le persone residenti nella regione Abruzzo fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11 *“Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi”* e, s. m. e i. e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)¹;

¹ Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 2:” ... si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento”.

Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 3: “Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale orrezione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 4: “Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

Allegato A

b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi)².

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Art. 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI FINANZABILI

I servizi previsti dalla L.R. 13 luglio 2022, n. 11 sono funzionali a favorire l'esercizio del diritto allo studio e a sostenere il libero sviluppo della personalità dei soggetti interessati, contribuendo al percorso di crescita e autonomia degli alunni e studenti ciechi e sordi. Al fine di ridurre gli svantaggi nel processo di apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione è di primaria importanza la tempestività degli interventi e della presa in carico da parte dei servizi specialistici. L'erogazione dei servizi da parte dei Comuni o ADS deve realizzarsi in un sistema di responsabilità condivise tra le istituzioni pubbliche, sociali, sanitarie e scolastiche, e i soggetti del Terzo Settore che operano nell'interesse dei disabili sensoriali, per la costruzione di una comunità solidale che valorizzi e sostenga una rete per la crescita, lo sviluppo e la cura degli aventi diritto.

Ciò considerato, Il Comune o l'ADS devono garantire la costruzione degli interventi destinati ad ogni scolaro/studente con i seguenti soggetti:

- le istituzioni scolastiche frequentate dagli utenti al fine di non ridurre l'intervento di assistenza educativa e didattica extra-scolastica ad un mero intervento di assistenza domiciliare ma qualificarlo come un'ulteriore opportunità di arricchimento educativo e formativo orientato alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ognuno,
- le famiglie secondo il principio di corresponsabilità educativa e nel rispetto delle scelte di queste ultime,

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

²legge 20 febbraio 2006, n. 95, art. 1, c. 2: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio» .

Allegato A

- le Organizzazioni di rappresentanza per la specifica disabilità, quali ENS e UIC le quali vantano, oltre a competenze ed esperienze specifiche nelle strategie di superamento degli svantaggi dati dalle disabilità sensoriali, sezioni locali presenti in ogni capoluogo di provincia
- i servizi sanitari che hanno in carico gli utenti interessati e seguono l'evolversi della patologia e gli eventuali interventi di implantologia.

Le tipologie dei servizi finanziabili sono:

a) ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA

L'assistenza educativa e didattica extrascolastica mira a supportare l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socioeducativi a carattere diurno; l'attività di assistenza educativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità.

Il servizio deve essere assicurato mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi e sordi, e con adeguata esperienza professionale.

Gli alunni e studenti ciechi o ipovedenti devono essere affiancati da figure professionali in possesso di specifiche conoscenze del metodo di letto-scrittura Braille e degli ausili tiflo-informatici e pedagogici indispensabili per l'autonomia dei disabili visivi.

Gli alunni e studenti sordi devono essere affiancati da figure professionali con competenze specifiche e ottimale conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS); secondo le necessità manifestate dalla scuola e dalla famiglia dell'alunno/studente interessato, deve saper mediare ed utilizzare tutte le strategie comunicative - compresa la labiolettura - e far sì che la lingua vocale e scritta diventi accessibile all'alunno o studente sordo attraverso modalità e strategie visive, anche con l'aiuto della dattilologia e/o dell'articolazione labiale.

L'assistente educativo deve concordare la propria attività con le altre figure di riferimento della scuola frequentata dall'alunno/studente: (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia, tiflogo, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Assicura il proprio supporto nello svolgimento dei compiti a casa anche attraverso l'uso degli appropriati ausili informatici e tiflodidattici e opera per favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia anche nella pratica quotidiana dei ragazzi, affinché possano proseguire nel loro percorso di crescita anche in contesti diversi dall'ambiente familiare e scolastico.

Allegato A

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico; il numero di ore settimanali di assistenza educativo-didattica extrascolastica erogabile ad ogni alunno/studente è quantificato dai servizi comunali d'intesa con l'istituzione scolastica e con la famiglia. Sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia. Nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato il monte ore settimanale può essere variato secondo le necessità, fermo restando il monte ore annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti la scuola dell'infanzia), rapportate al periodo di frequenza scolastica. In caso di particolari necessità dello studente, sentita l'istituzione scolastica frequentata e la famiglia, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, su specifica richiesta della persona interessata, il servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica può essere erogata anche agli studenti frequentanti corsi universitari presso Atenei situati nel territorio regionale, limitatamente ad un solo corso universitario. Su specifica richiesta della persona interessata lo stesso servizio può essere erogato agli studenti frequentanti nel territorio regionale un corso professionalizzante post-diploma, limitatamente ad un solo corso professionale. Non è consentito assumere costi per interventi diversi per la suddetta tipologia di studenti.

b) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

b.1 - fornitura dei testi scolastici;

I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il Centro di Ipovisione di riferimento e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico.

Il Centro di riferimento per i testi ingranditi ed in formato elettronico è il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo che, ai sensi della L. R. 3 aprile

Allegato A

1990, n. 30 e s. m. e i. fornisce i suddetti supporti **gratuitamente** dietro specifica richiesta da parte delle istituzioni scolastiche.

Per la trascrizione dei testi in Braille è ammessa una spesa massima di € 4.500,00 per ogni alunno o studente. Il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo può ritenersi Centri di riferimento per la trascrizione dei testi in braille, fermo restando che i Comuni procedono alla comparazione dei costi di altri possibili fornitori qualificati.

I testi scolastici per sordi sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete, dall'insegnante di sostegno e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico; è ammessa una spesa massima di € 1.500,00 per ogni alunno o studente.

b.2 altro materiale di supporto

Dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica, possono essere forniti agli alunni e studenti sordi sussidi mimografo-visivi necessari alla didattica nonché materiale didattico a rilievo per gli alunni e studenti ciechi; è ammessa una spesa massima di € 500,00 per ogni alunno o studente.

La fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista può essere fornita, dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica e del tiflogo. I sussidi richiesti non devono essere ricompresi nel nomenclatore degli ausili previsti dal SSN e non possono sostituirsi a quelli alla cui fornitura è tenuta l'istituzione scolastica.

c) CONSULENZA DEL TIFLOGO PER I MINORATI DELLA VISTA

Il servizio di consulenza tiflogica, da svolgere durante il periodo scolastico, mira a facilitare la comprensione dell'impatto che il deficit visivo ha sulla percezione della realtà e sullo sviluppo psicomotorio dell'alunno/studente minorato della vista e a valutare più realisticamente i suoi limiti e potenzialità, fornendo così indicazioni utili e coerenti alla definizione del Piano Educativo Individualizzato. Il tiflogo o tiflopedagogista è una figura professionale specializzata nelle aree educative, tiflopedagogiche e tiflodidattiche con comprovata esperienza nell'ambito della disabilità visiva, esperta di problematiche inerenti all'integrazione scolastica degli alunni non vedenti. Il tiflogo lavora coordinandosi costantemente con la famiglia, l'assistente educativo, gli educatori, i docenti e tutti gli specialisti, dai medici ai professionisti sanitari, che seguono l'alunno/lo studente,

Allegato A

al fine di promuovere la migliore sinergia tra tutti i protagonisti del processo educativo e d'integrazione.

Il Tiflogo individua, altresì, gli strumenti utili allo sviluppo delle capacità e delle competenze della persona con disabilità visiva, offre indicazioni operative alle famiglie, suggerendo le giuste strategie per garantire un passaggio armonico tra l'ambiente domestico e quello scolastico, con particolare attenzione agli aspetti relazionali e comunicativi. Il Tiflogo collabora con le Istituzioni Scolastiche e Formative contribuendo a costruire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Il numero delle ore di consulenza tiflogica ad ogni alunno/studente è quantificato e definito nell'ambito del Piano Individualizzato; l'intervento del tiflogo è quantificabile in massimo 15 ore annuali per ogni studente o alunno con disabilità visiva.

d) CONSULENZA DELL'INTERPRETE PER I MINORATI DELL'UDITO

L'interprete di LIS svolge attività di interpretazione simultanea/consecutiva dall'italiano alla LIS e viceversa in tutti quei contesti in cui si renda necessario e l'intervento non possa essere assolto dall'assistente alla comunicazione. I Comuni espongono la spesa laddove il servizio non venga assicurato gratuitamente dalle Associazioni di rappresentanza dei sordi nell'esplicazione delle proprie attività statutarie.

ART. 3 DOMANDA DI ASSISTENZA

I servizi previsti al precedente articolo sono attivabili a domanda dei soggetti interessati o di chi ne cura la tutela, in accordo con l'istituzione scolastica frequentata.

La domanda di assistenza, indirizzata al Comune di residenza o all'Ente d'Ambito Distrettuale Sociale, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente la potestà nel caso che egli sia minore o dal tutore legale, e controfirmata dal dirigente dell'istituzione scolastica frequentata dal beneficiario.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- nome e cognome;
- dati anagrafici e situazione sanitaria;
- Istituto scolastico e classe frequentata;
- servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Allegato A

- 1) copia del verbale di riconoscimento della cecità assoluta/cecità parziale/grave ipovedenza o della sordità;
- 2) nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione di essere studente iscritto al 1° corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione post diploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante.

Il comune, o l'ADS, al fine di acquisire le istanze di attivazione dei servizi in argomento, pubblica, annualmente e in tempo utile per la programmazione annuale degli interventi da inviare a Regione Abruzzo, apposito avviso rivolto ai beneficiari, definendo modalità e tempistiche per la presentazione delle domande. Previa adeguata istruttoria sulle istanze pervenute, assicura agli aventi diritto l'erogazione dei servizi richiesti in concomitanza con le attività didattiche.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L. R. n. 11/2022, la forma di esercizio delle funzioni a favore dei ciechi e dei sordi è deliberata dai Comuni i quali adottano uno specifico regolamento che trasmettono alla Regione Abruzzo non appena approvato.

Nel rispetto della propria autonomia decisionale e delle disposizioni normative, i Comuni possono svolgere i servizi in autonomia, con affidamento a terzi o mediante l'attribuzione di buoni acquisto dei servizi /voucher.

Ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i comuni possono privilegiare la forma dell'affidamento in concessione ad enti, associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi e sordi.

Nel caso ritenga funzionale il ricorso ai voucher per l'acquisto dei servizi, al fine di garantire risposte qualificate, il Comune, anche attraverso il proprio Ambito Distrettuale Sociale, deve dotarsi di un elenco di enti/soggetti erogatori qualificati che provvede ad autorizzare all'erogazione dei servizi in argomento, dandone pubblicità sui propri siti e mettendoli a disposizione delle famiglie.

Art.5 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANANZIARIE

5.1 programmazione degli interventi

Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni da parte della Regione Abruzzo, i Comuni singoli o associati, presentano entro il 31 ottobre di ogni anno al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale l'atto di approvazione del programma delle attività educativo-assistenziali da realizzare nell'anno solare successivo. Il programma deve contenere i seguenti elementi:

- il numero di utenti a cui assicurare i servizi, distinti per tipologia di disabilità sensoriale e per tipologia di scuola frequentata;
- il piano finanziario riferito ai servizi e alle funzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, con specifica individuazione della tipologia di interventi da erogare e il relativo monte ore annuale, nonché i costi relativi alla fornitura dei libri di testo tradotti o adattati e di eventuali sussidi;
- l'entità dell'eventuale cofinanziamento;
- le modalità di erogazione e gestione degli interventi;
- gli eventuali enti/soggetti qualificati individuati per l'erogazione dei servizi;
- le modalità di avvenuta consultazione delle Associazioni dei ciechi e ipovedenti e dei sordi.

Al fine di una programmazione efficace, i Comuni, elaborano il programma degli interventi sentite le istituzioni scolastiche interessate nonché le Associazioni di categoria operanti sul territorio, tra le quali UIC ed ENS che risultano essere quelle maggiormente rappresentative e capillarmente presenti sui territori.

5.2 Attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie

L'ufficio regionale competente, entro 30 giorni dalla loro ricezione, esamina le programmazioni trasmesse dai comuni/ADS e, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, determina il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni per la realizzazione degli interventi; nella quantificazione dei contributi tiene conto dei rendiconti rimessi dai Comuni/ADS e di eventuali risorse già erogate e da questi ultimi non spese.

Allegato A

L'Ufficio trasmette alla Giunta regionale il quadro riepilogativo delle programmazioni con relativa proposta di assegnazione dei contributi. La Giunta adotta gli atti di attribuzione delle risorse per finanziare il piano degli interventi del successivo anno solare, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Gli atti di liquidazione a favore delle amministrazioni locali interessate sono disposti a seguito dell'acquisizione del rendiconto delle spese da questi sostenute nel precedente anno solare.

Art. 6 VERIFICHE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

I comuni sono tenuti a verificare: i documenti necessari all'attivazione del servizio; il possesso dei requisiti degli operatori preposti nel rispetto di quanto indicato nell'art.2 della L.R 13 luglio 2022, n. 11; il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; i risultati raggiunti; il mantenimento dei requisiti dichiarati dagli enti/soggetti erogatori. I Comuni sono tenuti a conservare, per ciascun anno scolastico e formativo, la documentazione giustificativa dei servizi erogati direttamente o mediante gli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili/documenti giustificativi delle spese per consentire le verifiche, a campione, svolte dagli Uffici regionali.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, i Comuni presentano alla Regione Abruzzo il rendiconto delle spese sostenute nell'anno solare precedente, corredato dalla Determinazione di approvazione del rendiconto delle spese sostenute con l'elenco dettagliato dei servizi forniti e delle distinte spese sostenute; il n. di utenti a cui sono stati erogati i servizi distinti per tipologia di disabilità sensoriale e per ordine di scuola frequentata.

Art. 7 RISORSE FINANZIARIE

Nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul proprio bilancio, la Regione assicura il trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie per le funzioni e l'erogazione dei relativi servizi, come individuati agli artt.1 e 3 L. R. 13 luglio 2022, n. 11. I Comuni possono cofinanziare gli interventi con risorse proprie.